



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0010500/U Data: 23/05/2016 17:17
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I, III, II, IV, V e VIII
Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della IV Commissione Consiliare
Speciale in tema di attuazione per la
semplificazione amministrativa

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge: “Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@ Campania: Industria 4.0”
(Reg. Gen. 296)**

Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e degli Assessori Fascione, Lepore, Marciani e Matera.
Depositato in data 23 maggio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**I e III Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto
II, IV, V, VIII Commissione Permanente e IV Commissione Speciale in tema di attuazione
per la semplificazione amministrativa per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e nei termini di cui al Regolamento Interno.

Napoli,

D'ordine del Presidente
Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. ~~Migda Fabbrocini~~

Assessore

Presidente Vincenzo De Luca

Assessore Fascione Valeria

Assessore Lepore Amedeo

Assessore Marciani Chiara

Assessore Matera Corrado



Dipartim.

Direzione G.

40

3,1

51

2

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

30/03/2016

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione disegno di legge ad oggetto "Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0"

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	ASSENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	ASSENTE
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
 Protocollo: 0010431/E Data: 23/05/2016 13:48
 Ufficio: Segreteria Generale
 Classifica:





GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.133	del	30/03/2016	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				40 51	3,1 2	0

OGGETTO :

Approvazione disegno di legge ad oggetto "Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0"

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Presidente Vincenzo De Luca Assessore Fascione Valeria Assessore Lepore Amedeo Assessore Marciani Chiara Assessore Matera Corrado</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dott.ssa Esposito Valeria Dott.ssa Esposito Roberta avv. Chianese Raffaele</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Avv. Carannante Giuseppe</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	30/03/2016	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	20/05/2016

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

Disegno di legge recante
“Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@ Campania: Industria 4.0”

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Finalità

1. In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 *“Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia”*, la presente legge introduce misure ulteriori di semplificazione amministrativa e normativa.
2. La presente legge promuove, altresì, l'attrattività del territorio campano, per favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali tradizionali e sostiene il comparto manifatturiero e gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine di garantire la transizione del sistema produttivo manifatturiero verso il modello della *“Fabbrica Intelligente”*.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge, nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione, riconosce il lavoro artigiano e la manifattura innovativa nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo campano, promuovendone l'innovazione mediante la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *“Industria 4.0”*: il processo che, mediante l'applicazione integrale dell'*IoT (Internet of Things)* nella filiera industriale, consente il collegamento in tempo reale di esseri umani, macchine e oggetti per la gestione intelligente di sistemi;
 - b) *“IoT (Internet of Things)”*: la rete digitale di oggetti intelligenti inseriti in sistemi complessi che utilizzano tecnologie per ottenere informazioni dal proprio ambiente o dispositivi di comando per interagire con lo stesso;
 - c) *“Manifattura innovativa”* e *“Lavoro artigiano digitale”*: il lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, attenzione alla qualità, orientamento al cliente, personalizzazione del prodotto, sostenibilità dei materiali, innovazione creativa e apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione;
 - d) *“Fabbricazione digitale”*: i processi di realizzazione manifatturiera che comprendono l'utilizzo del digitale per la concreta realizzazione di un prodotto. La fabbricazione digitale comprende al suo interno quattro macro-categorie di lavorazione, che afferiscono alla modalità con cui la materia viene gestita e che, in particolare, sono additiva, sottrattiva 2d e sottrattiva 3d, deformante e ibrida;
 - e) *“FabLab (Fabrication Laboratory)”*: un laboratorio aperto al pubblico equipaggiato con macchine per la fabbricazione digitale e un luogo di formazione tecnica.

Art. 3
Principi e criteri direttivi per la semplificazione e la dematerializzazione dei processi produttivi

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, promuove la semplificazione amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania, rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa e riducendo gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari a carico delle imprese.

2. La presente legge, in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, dall'articolo 41 della Costituzione e dall'articolo 7 dello Statuto della Regione Campania, prosegue nell'azione di liberalizzazione delle attività economiche di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa e assicurando il rispetto dei livelli minimi di regolazione.

3. In attuazione dei principi di cui alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 "*Legge di semplificazione 2015*", ed in coerenza con quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (*Small Business Act*) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*) la Giunta regionale, nell'azione di semplificazione amministrativa, di promozione dell'attività di impresa e di implementazione del modello di manifattura digitale, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una strategia campana di industria 4.0, mediante l'elaborazione di un modello di fabbrica digitale che tenga conto di tutti gli aspetti specifici del sistema produttivo regionale, nonché delle dimensioni delle imprese campane e dell'evoluzione tecnologica nei diversi settori di attività e ambiti territoriali;

b) dematerializzazione dei processi produttivi e progressiva integrazione delle tecnologie digitali nei processi industriali manifatturieri, quali presupposti per la realizzazione della strategia "Industria 4.0";

c) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

d) promozione di interventi diretti a consentire agli operatori economici di avvalersi delle certificazioni ambientali e delle certificazioni di qualità, nel rispetto della normativa nazionale;

e) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli strettamente connessi, concernenti materie di competenza regionale, in modo da ridurre il numero delle fasi e dei tempi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto;

f) riduzione della spesa regionale e dei costi di funzionamento delle strutture amministrative regionali, ivi compresi gli enti strumentali in controllo pubblico regionale.

Art. 4

Misurazione degli oneri amministrativi e sussidiarietà orizzontale

1. La Giunta regionale, nelle materie di propria competenza, elabora un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi, anche con l'obiettivo di giungere ad una consistente riduzione di tali oneri.

2. Gli oneri amministrativi ridotti ai sensi del comma 1 non possono essere reintrodotti, neanche in forma indiretta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione.

3. La Giunta regionale può prevedere forme incentivanti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia ordinamentale.

4. La Giunta regionale, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi di cui alla presente legge, tiene conto della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Art. 5

Semplificazione per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale

1. La Giunta regionale, attraverso specifici programmi pluriennali, effettua un attento monitoraggio degli oneri amministrativi e assicura la più ampia semplificazione amministrativa per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, favorisce la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli per le imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, relativamente ai luoghi e all'esercizio dell'attività di impresa.
3. Nell'ambito della legge di stabilità annuale e degli altri strumenti di programmazione economica, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, sono individuate forme e strumenti di agevolazione, anche fiscale ove consentite, per sostenere la crescita delle nuove imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, oltre che forme di credito d'imposta automatico sugli investimenti. Le agevolazioni previste operano nel rispetto delle attribuzioni di competenza nazionale e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti in ciascuna legge autorizzativa della spesa.

TITOLO II

Misure di semplificazione e riduzione della spesa

Art. 6

Semplificazioni in materia di vendite di fine stagione

1. All'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale" il comma 17 è così sostituito: "17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nel periodo individuato con delibera di Giunta regionale, tenuto conto anche di quanto concordato in sede di conferenza delle Regioni."

Art. 7

Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale", la lettera q) è così sostituita: "q) attività commerciali temporanee, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al SUAP (Sportello Unico per le attività produttive) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e dalle altre disposizioni vigenti. L'esercizio di attività commerciali temporanee non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia".

Art. 8

Semplificazioni in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali

1. All'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale" è inserito il seguente comma: "6-bis. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i

parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza, un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita, definisce il numero di posti-auto necessari.”.

Art. 9

Semplificazioni in materia di agenzie di viaggio

1. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è sottoposta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio il quale, con modalità informatica, si coordina con lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) per quanto di competenza.
2. L'apertura di filiali di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui è svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale.
3. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.
4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo, ai fini del rilascio del titolo professionale di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, il soggetto interessato trasmette alla struttura amministrativa competente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per ottenerne il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”*, ovvero per ottenere l'attestazione a seguito del superamento di apposito esame.

Art. 10

Semplificazione in materia di attività agrituristica

1. Alla legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 *“Disciplina per l'attività di agriturismo”* sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: *“alle dichiarazione di inizio attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla segnalazione certificata di inizio attività”*.
 - b) all'articolo 7, comma 1, le parole: *“la dichiarazione di inizio attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“la segnalazione certificata di inizio attività”*;
 - c) all'articolo 7, comma 2, è sostituito dal seguente: *“2. L'attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione, all'amministrazione competente, della segnalazione di cui al comma 1.”*.
 - d) all'articolo 7, comma 7, le parole: *“della dichiarazione di inizio dell'attività”*, sono sostituite dalle seguenti: *“della segnalazione certificata di cui al comma 1”*.

Art. 11

Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo

1. All'articolo 18, il comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 *“Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura”* è sostituito dal seguente: *“7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono sottoposte alla disciplina generale dettata in materia di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11 “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più*

efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015".

Art. 12

Semplificazioni in materia di pagamenti dei tributi regionali

1. Al fine di semplificare il pagamento dei tributi regionali da parte dei cittadini e utenti della regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione assicura, in aggiunta alle forme tradizionali, il pagamento *on line* di tutti i tributi, le imposte, le concessioni comunque denominate di competenze regionale mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento anche avvalendosi della piattaforma regionale di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.
2. Il dirigente della struttura regionale competente assicura l'attuazione della presente disposizione di legge, il cui mancato rispetto costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 13

Semplificazioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di evitare duplicazioni tra l'albo provinciale e l'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico, alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 13 "*Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana*", l'articolo 3 e la lettera a), del comma 1 dell'articolo 5, sono abrogati.

Art. 14

Misure di semplificazione in materia sanitaria

1. Al fine di semplificare le procedure di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, in coerenza con la normativa nazionale e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015 n. 124, all'articolo 18-bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 "*Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale*", apportare le seguenti modificazioni:
 - a) sopprimere il comma 5;
 - b) sostituire il comma 6 con il seguente: "Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il direttore generale scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni.";
 - c) sopprimere il comma 8;
 - d) al comma 9 sostituire le parole "espletamento delle procedure" con le parole "aggiornamento dell'elenco";
 - e) sostituire il comma 10 con il seguente: "Tutti gli atti della Commissione di cui al presente articolo sono pubblici e sono pubblicati, entro dieci giorni dalla adozione, sul sito internet istituzionale della Regione Campania in una sezione dedicata e facilmente accessibile."
2. All'articolo 3, comma 10, della legge regionale 23 dicembre 2015 n. 20 "*Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n.32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)*" sostituire la parola "sei" con la parola "nove".

TITOLO III
Manifattur@ Campania: Industria 4.0

Art. 15
Linee Guida dell'Industria 4.0

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti e sentita la commissione consiliare regionale, al fine di garantire la trasmissione delle competenze in materia digitale, l'attrazione di nuovi investimenti e i processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione della competitività d'impresa e l'innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane del territorio campano, adotta le "Linee Guida dell'Industria 4.0" con l'obiettivo di:

- a) promuovere l'incontro tra tecnologie digitali di produzione e realtà manifatturiere tradizionali, garantendo un'evoluzione del *know-how* e delle competenze digitali delle piccole e medie imprese;
- b) favorire l'integrazione tra formazione professionale, università, ricerca, imprese manifatturiere e lavoro artigiano digitale;
- c) favorire la nascita di imprese innovative industriali e del lavoro artigiano, promuovendo la cultura imprenditoriale, in particolare nei giovani;
- d) promuovere la qualificazione e la riqualificazione digitale del personale all'interno delle imprese;
- e) sviluppare competenze integrate in tema di manifattura digitale, innovazione e trasferimento di tecnologie digitali applicate al manifatturiero, in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca, le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le nuove imprese innovative, anche in ambito internazionale;
- f) sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione diffusa e aperta, di processo, organizzativa e di prodotto delle imprese, favorendo programmi di *open innovation*, *corporate venture capital* e trasferimento tecnologico e di brevetti verso le nuove imprese;
- g) supportare la collaborazione e lo scambio di competenze e conoscenze digitali e telematiche, favorendo sinergie alternative delle imprese;
- h) promuovere il raccordo tra le università, i centri di ricerca, le imprese manifatturiere e del lavoro artigiano digitale, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema industriale;
- i) favorire la formazione di reti d'impresa e implementare l'adozione di un modello cooperativo di produzione distribuita in cui le attività di ricerca e di sviluppo, di produzione e di commercializzazione si basano su un sistema di laboratori diffusi e su portali *internet*, anche per ridurre i costi di produzione;
- l) potenziare il vantaggio competitivo delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e consentire una personalizzazione della produzione in grado di soddisfare le esigenze specifiche di nicchie sempre più piccole di consumatori;
- m) attrarre investimenti e favorire accordi di collaborazione con la partecipazione di imprese nazionali ed estere.

2. Le Linee guida di cui al comma 1 individuano le strutture amministrative regionali competenti per materia che assicurano la pronta ed efficiente attuazione delle misure ivi previste nell'ambito dei compiti istituzionali loro assegnati ed individuano, altresì, la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il periodo 2016-2018 ovvero sulle risorse derivanti da normative nazionali ed europee.

Art. 16
Azioni per rilanciare gli investimenti e la competitività

1. Al fine di rilanciare la competitività del sistema innovativo regionale e gli investimenti industriali, in particolare quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività e alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo

industriale in chiave 4.0, la Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, adotta, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale per il periodo 2016-2018, iniziative e provvedimenti volti a:

a) favorire l'integrazione delle filiere manifatturiere campane, anche mediante la costruzione di piattaforme digitali capaci di migliorare la connettività, la collaborazione per lo sviluppo di prodotto, processo, organizzazione e per la pianificazione collaborativa, sperimentando altre tecnologie a favore del *supply chain management* e dell'economia circolare, sviluppando azioni di *business planning*, formazione, innovazione, *cross-fertilisation* tra le filiere stesse e creando significativi progetti di innovazione, impianti pilota esemplari e dimostratori di eccellenza per la diffusione delle *best practices*;

b) individuare le filiere strategiche su cui concentrare le azioni di supporto all'implementazione di manifattura 4.0, conducendo analisi su casi di studio specialistici per valutare il recupero di competitività che l'adozione delle tecnologie digitali realizza nei più rilevanti settori industriali e manifatturieri campani, così da orientare gli incentivi e gli investimenti e definire le priorità di intervento;

c) creare centri di competenza sulla manifattura digitale in grado di supportare la sperimentazione tecnologica delle imprese in ambito 4.0, di costituire vetrine e dimostratori sulle principali applicazioni industriali dell'*IoT (Internet of Things)* e di facilitare il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, realizzando:

- 1) interventi di sostegno all'alta formazione, in particolare alla creazione di dottorati industriali e al coinvolgimento dei ricercatori nelle attività industriali;
- 2) interventi diretti di potenziamento della formazione professionale e creazione di canali di alta formazione professionale e specializzazione dedicati all'innovazione 4.0;
- 3) interventi diretti alla sensibilizzazione sia di docenti che di allievi delle scuole sullo studio dei temi del manifatturiero digitale;
- 4) interventi volti alla riqualificazione del personale in esubero derivante dai processi di riconversione e riorganizzazione produttiva;

d) incrementare la collaborazione fra la imprenditorialità innovativa e il mondo industriale, promuovendo, con opportune politiche di incentivo, la collaborazione fra le *startup* e le piccole e medie imprese ad alto contenuto innovativo e le imprese industriali consolidate sul territorio regionale, così da favorire lo scambio culturale e accelerare la trasformazione digitale dell'industria campana;

e) incentivare lo sviluppo delle reti di nuova generazione, per far fronte alla maggiore domanda di connettività conseguente all'avvento di Industria 4.0;

f) collaborare alla definizione di standard e criteri di interoperabilità condivisi a livello nazionale, europeo e globale per consentire ai diversi livelli di *IoT (Internet of Things)*, nonché ai flussi produttivi e di *know-how* di imprese diverse di essere connessi tra di loro.

Art. 17

Iniziativa per la promozione della manifattura innovativa

1. La Regione promuove iniziative di formazione, valorizzazione, disseminazione e diffusione delle conoscenze in tema di manifattura innovativa e di lavoro artigiano digitale. Tali iniziative sono sviluppate anche all'interno delle istituzioni scolastiche attraverso programmi specifici e mediante le attività della bottega scuola di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 "*Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania*".

2. La Regione, per la finalità di diffusione della manifattura innovativa di cui al comma 1, adotta specifiche misure volte ad incentivare il trasferimento tecnologico, a promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità, nonché la formazione e la diffusione di conoscenze e competenze sulla manifattura digitale, sull'*IoT (Internet of Things)* e sulle tecnologie abilitanti per lo sviluppo

industriale in chiave 4.0, dirette a sviluppare forme di produzione intelligente capaci di migliorare la competitività del sistema produttivo regionale.

3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione promuove l'attrazione di investimenti industriali e la reindustrializzazione, favorendo la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa, la libera aggregazione tra queste.

4. La Regione promuove, anche con il concorso del sistema camerale, delle associazioni di categoria, degli enti bilaterali e degli altri enti riconosciuti che operano nel campo dell'innovazione 4.0, le esperienze di aggregazione che raccolgono le imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, attraverso attività di cooperazione economica, di internazionalizzazione e la partecipazione ad iniziative seminariali, convegnistiche e di *marketing*.

Art. 18

OMI - Officine della Manifattura Innovativa

1. La Giunta regionale, anche attraverso specifici accordi con i comuni e gli enti del sistema regionale nonché con le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo e artigianale e con le associazioni culturali e cooperative territoriali, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, laboratori di fabbricazione digitale (*FabLab*), nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate e dai processi di trasformazione urbana.

2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, i comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso o comunque a titolo agevolato, gli immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, alle imprese, singole o aggregate o a enti riconosciuti, secondo modalità definite con successivi provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con gli enti interessati.

3. La Regione, mediante la stipula di convenzioni con i comuni e con gli enti del sistema regionale, favorisce, inoltre:

a) l'aggregazione tra imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, indipendentemente dalla forma e dalla soggettività giuridica;

b) la concessione di aree e laboratori, ovvero il cambio di destinazione d'uso, senza consumo di nuovo suolo;

c) investimenti per la nascita di nuovi laboratori, per la riqualificazione e per l'aggiornamento di quelli esistenti.

4. Le convenzioni e gli accordi di cui al presente articolo individuano, puntualmente, le relative coperture finanziarie a valere sul bilancio regionale ovvero su ulteriori finanziamenti statali ed europei.

Art. 19

Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente

1. Per favorire la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee Guida" di cui all'articolo 15 e al fine di promuovere i prodotti e i servizi dell'Industria 4.0, la Regione Campania si dota della "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente".

2. La Piattaforma è un portale dedicato, accessibile a chiunque dal sito della Regione, che consente di divulgare la produzione industriale innovativa e il lavoro artigiano digitale della Regione, sia in ambito nazionale che internazionale, attraverso la pubblicazione di informazioni e di progetti e lo scambio di migliori pratiche.

3. Avvalendosi della collaborazione delle università, di consorzi universitari, di istituzioni pubbliche, delle botteghe scuola e delle associazioni regionali delle imprese dell'artigianato, la Regione Campania organizza ogni anno, a valere sulle risorse definite dalle Linee Guida di cui

all'articolo 15, le Giornate "Industria 4.0", in occasione delle quali sono presentati i talenti e i prodotti più innovativi selezionati tramite ampia partecipazione in rete.

Art. 20

I Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale

1. La Regione, al fine di promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa dell'industria manifatturiera e di internazionalizzare la commercializzazione dei prodotti, sostiene la diffusione dei *Market Place* dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso piattaforme di esposizione e promozione *online* dedicate alle produzioni della manifattura innovativa e dell'artigianato campano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale riserva un'apposita sezione della "Piattaforma tecnologica fabbrica Intelligente" di cui all'articolo 19, alla pubblicazione degli indirizzi web dei *Market Place* dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale, con modalità da definire con successiva delibera di Giunta.

Art. 21

Open Innovation

1. Al fine di incentivare la competitività del sistema produttivo regionale e di incrementarne le *performances* in tema di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alle imprese di medie e grandi dimensioni, la Regione promuove strategie innovative improntate all'innovazione aperta (*Open Innovation*) che consentono di utilizzare idee, soluzioni e tecnologie sviluppate da attori esterni quali utenti, università, centri di ricerca, piccole e medie imprese, nuove imprese e *startup* innovative, in grado di generare nuove possibilità di investimento, riduzione dei costi e diminuzione del *time to market*.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove la stipula di accordi tra grandi imprese, piccole e medie imprese, imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, università, centri di ricerca, associazioni, nuove imprese e *startup* innovative, volti a promuovere e a realizzare strategie di innovazione aperta mediante l'organizzazione di iniziative di *Open Innovation Challenges* relative a specifiche esigenze di innovazione delle medie e grandi imprese e dei centri di ricerca di volta in volta interessati. Al fine di efficientare il processo di innovazione aperta, la Giunta regionale individua anche nelle università e nei centri di ricerca della Regione i soggetti deputati a svolgere le attività di ricognizione dei fabbisogni di innovazione delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale e le attività di progettazione e realizzazione delle iniziative di *Open Innovation Challenges*.

Art. 22

Industrie culturali e creative (ICC)

1. La Giunta regionale promuove e sostiene lo sviluppo e il consolidamento delle industrie culturali e creative che operano nei seguenti macro-settori di intervento:

- a) patrimonio storico e produzione artistica (patrimonio culturale, musica e spettacolo, architettura, arte contemporanea, attività ricreative e di divertimento);
- b) produzione di contenuti culturali, informazione e comunicazione (software, editoria, tv e radio, pubblicità, cinema);
- c) cultura materiale, dieta mediterranea e *Made in Italy*, come espressione della filiera enogastronomica, della moda, del *design*, casa e arredo;
- d) turismo culturale;
- e) comunicazione digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si impegna ad attuare e a sviluppare azioni di sostegno allo *start up* di nuove imprese creative e innovative, progetti di ricerca e di sviluppo, progetti di innovazione e diversificazione produttiva, formazione, internazionalizzazione, sviluppo di reti, nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6 "*Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016*".

Art. 23

Sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana

1. All'articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11 "*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015*", dopo il comma 7, è inserito il seguente comma: "7-bis. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n.689 "*Modifiche al sistema penale*" e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 "*Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati*".

TITOLO IV

Norme finali

Art. 24

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, a valere sulla Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*", per come di seguito specificato:

- a) un importo di euro 200.000,00 iscritto alla Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*", Programma 1 "*Industria, PMI e Artigianato*", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21;
- b) un importo di euro 70.000,00 iscritto alla Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*", Programma 3 "*Ricerca e Innovazione*", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21;
- c) un importo di euro 30.000,00 iscritto alla Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*", Programma 1 "*Industria, PMI e Artigianato*", Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte mediante contestuale riduzione, pari ad euro 300.000,00, per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, delle risorse stanziare dall'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2016, n.6.

3. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, individua le specifiche azioni da attivare, disciplinando i criteri, i tempi e le modalità applicative degli interventi, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 e sulle ulteriori disponibilità di bilancio e derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie approvate.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Campania.



Regione Campania
Scheda Analisi Tecnico Normativa

Proponente: **Giunta regionale della Campania**

Titolo: **Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@ Campania: Industria 4.0**

1	<i>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario</i>	Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario. L'intervento normativo si pone, infatti, in linea con le disposizioni del diritto unionale e con le previsioni contenute nella Direttiva <i>Bolkestein</i> 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi") relativa ai servizi nel mercato interno, il cui recepimento è stato attuato dallo Stato, nelle materie affidate alla sua potestà legislativa esclusiva, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ed in coerenza con i principi delle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (<i>Small Business Act</i>) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (<i>Better regulation for better results</i>). Gli interventi si pongono inoltre in linea con la Comunicazione della Commissione sul contributo della politica regionale alla crescita intelligente Nell'ambito di Europa 2020 - COM(2010) 553, con le logiche sottese alla ripartizione dei Fondi europei (HORIZON, COSME, Fondi strutturali) nel loro sostegno all'innovazione e con la <i>Smart Specialisation Strategy</i> .
2	<i>Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto</i>	Non vi sono attualmente in corso procedure di infrazione sulle tematiche oggetto dell'intervento normativo.
3	<i>Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali</i>	L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in attuazione degli articoli 41 e 97 della Costituzione, relativi rispettivamente alla libertà di iniziativa economica e al buon andamento dell'amministrazione.
4	<i>Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
5	<i>Analisi del quadro normativo nazionale</i>	Lo scenario normativo di riferimento concernente la semplificazione amministrativa è caratterizzata dalla presenza di numerosi provvedimenti normativi, tra i quali si cita, a titolo meramente esemplificativo, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , recante " <i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i> " il cui articolo 3 enuncia la regola secondo la quale " <i>Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto</i>

		<p><i>ciò che non è espressamente vietato dalla legge</i>", l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>", che sancisce la libertà di apertura dei nuovi esercizi commerciali; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "<i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>", che detta norme fondamentali sulla liberalizzazione, prevedendo in particolare, al comma 4, che le regioni sono tenute ad adeguarsi ai "principi" e alle "regole" ivi enunciate entro il 31 dicembre 2012 e sancendo nel contempo che il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della loro virtuosità; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>" il cui articolo 12 prevede semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, statuendo al comma 5 che le Regioni nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (delle disposizioni normative citate è allegata copia alla presente). Riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, si evidenzia come queste siano parte delle norme regionali vigenti, anche in attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo", con cui sono individuate definizioni e caratteri generali delle attività agrituristiche nonché itturistiche, come attività assimilate. In relazione al sistema della "Fabbrica Intelligente" o Industria 4.0 non esiste ancora un quadro normativo nazionale.</p>
6	<i>Verifica compatibilità con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, attuandone gli articoli 7 (sulla libertà dell'iniziativa economica), 29 (sulla semplificazione normativa) e 64 (sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi).
7	<i>Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti</i>	L'intervento normativo attua l'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21, recante "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia". I seguenti articoli provvedono a modificare direttamente le seguenti leggi regionali vigenti: 6 (Semplificazioni in materia di vendite di fine stagione), che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale"; 7 (Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee) che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale"; 8 (in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali) che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale"; 10 (Semplificazione in materia di attività agrituristiche), che modifica la legge regionale 6

		<p>novembre 2008, n. 15 “Disciplina per l'attività di agriturismo”; e 11 (Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo), che modifica la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 “Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura”. Inoltre, all'articolo 13, in materia di trasporto pubblico locale, è prevista l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 13, recante “Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana”. Viene in rilievo altresì l'articolo 14 che reca “Misure di semplificazione in materia sanitaria” che incide sulla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, velocizzando le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e sulla legge regionale n. 20 del 2015, intervenendo sulla durata dei commissariamenti che si protrae fino al completamento delle procedure di rinnovo delle nomine dei direttori generali e, in ogni caso, non oltre il periodo di nove mesi</p>
8	<p><i>Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa</i></p>	<p>L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione, avendo come sua intrinseca finalità la semplificazione del quadro normativo regionale relativo alle materie oggetto di intervento, disciplinato attualmente sia con fonti di rango primario sia con fonti di rango secondario.</p>
9	<p><i>Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative</i></p>	<p>Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni dello Stato, nonché degli enti locali. L'intervento risulta rispettoso dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative.</p>
10	<p><i>Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001</i></p>	<p>Complessivamente il provvedimento rispetta il principio ordinamentale della separazione fra politica e amministrazione e fra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.</p>
11	<p>a) <i>Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica (segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione);</i> b) <i>Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione</i> e</p>	<p>L'intervento normativo, all'articolo 7, prevede che alle attività commerciali temporanee siano applicati i regimi basati sulla segnalazione certificata di inizio attività e senza l'obbligo di adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia.</p> <p>All'articolo 9 in materia di turismo è prevista la Scia per l'apertura delle agenzie di viaggio, mentre per l'apertura di filiali è soggetta a comunicazione al Comune ove queste operano e al Comune presso cui è stata inviata la Scia dell'agenzia principale.</p> <p>All'articolo 10 la Scia è prevista per l'avvio dell'attività agrituristica nonché, conseguentemente a quanto statuito dal</p>

	<i>proporzionalità. ("c.d. Divieto di goldplating" previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)</i>	successivo articolo 11, anche per le attività ittitoristiche.
12	<i>Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale</i>	L'intervento normativo riguarda in via principale la semplificazione procedimentale. In particolare, introduce norme per la semplificazione in relazioni ai seguenti settori: vendite di fine stagione (art. 6); attività commerciali temporanee (art. 7); parcheggi per gli esercizi commerciali (art. 8); turismo (art.9); attività agrituristica (art. 10); pesca e ittiturismo (art 11); pagamento dei tributi regionali (art. 12); trasporto pubblico locale (art. 13), nomina dei direttori generali delle asl e degli enti del servizio sanitario regionale (art. 14).
13	<i>Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti</i>	L'intervento normativo non prevede l'istituzione di comitati, commissioni e/o osservatori.
14	<i>Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti</i>	Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa ai seguenti articoli: 6 (Semplificazioni in materia di vendite di fine stagione), che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale"; 7 (Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee) che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale"; 8 (in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali) che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale"; 10 (Semplificazione in materia di attività agrituristica), che modifica la legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 "Disciplina per l'attività di agriturismo"; e 11 (Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo), che modifica la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 "Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura". All'articolo 13, in materia di trasporto pubblico locale, è prevista l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 13, recante "Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana". All'articolo 14, si modificano le leggi regionali n. 32 del 1994, e n. 20 del 2015, rispettivamente all'articolo 18 bis, nella parte relativa alle modalità di nomina dei direttori generali ASL, e all'articolo 3 circa i commissariamenti, la cui durata si protrae dagli attuali 6, a nove mesi. Con l'articolo 23 si introduce una modifica all'articolo 16 della l. r. n. 11 del 2015, relativa alle sanzioni da irrogare a carico delle imprese

		artigiane.
15	<i>Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi</i>	È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.
16	<i>Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo</i>	Non vi sono effetti abrogativi impliciti tradotte in norme abrogative espresse nel testo.
17	<i>Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente</i>	L'intervento normativo non prevede effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.
18	<i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione</i>	All'art. 3 sono declinati i principi e criteri direttivi che devono guidare l'azione di semplificazione amministrativa, di promozione dell'attività di impresa e di implementazione del modello di manifattura digitale della Giunta. All'art. 4 si dà mandato alla Giunta regionale di elaborare un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione, con l'obiettivo di pervenire ad una riduzione degli stessi. All'art. 15 si demanda alla Giunta regionale l'adozione delle "Linee Guida dell'Industria 4.0".
19	<i>Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni</i>	Non risultano iniziative legislative vertenti complessivamente su materia analoga.
20	<i>Verifica previsione copertura di spesa</i>	1. Per l'attuazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, a valere sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", per come di seguito specificato: 1) un importo di euro 200.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura

		<p>delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21;</p> <p>2) un importo di euro 70.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 3 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21;</p> <p>3) un importo di euro 30.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte mediante contestuale riduzione, pari ad euro 300.000,00, per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, delle risorse stanziare dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.</p> <p>3. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, individua le specifiche azioni da attivare, disciplinando i criteri, i tempi e le modalità applicative degli interventi, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 e sulle ulteriori disponibilità di bilancio e derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie approvate.</p>
--	--	---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge, in attuazione dell'articolo 29 dello Statuto della Regione Campania ed in linea con l'azione di semplificazione amministrativa e normativa avviata con la Legge annuale di semplificazione del 2015 (legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), propone interventi al fine di razionalizzare i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania, rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa e riducendo gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari a carico delle imprese.

Contestualmente, il presente disegno di legge prosegue nell'azione di liberalizzazione delle attività economiche di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa e promuove, altresì, l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, nonché l'utilizzo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine di garantire la transizione del sistema produttivo manifatturiero regionale verso il modello della “Fabbrica Intelligente”.

Come noto, con “Fabbrica Intelligente” si fa riferimento a quel fenomeno di digitalizzazione dei processi industriali che consente di coniugare il tradizionale *know-how* produttivo con le più avanzate tecnologie robotiche, cibernetiche, di interfaccia uomo-macchina, modellistiche, sensoristiche ed additive, integrate a monte e a valle lungo la catena del valore. Le c.d tecnologie emergenti (ICT -*Information & Communication Technologies*), sono l'IoT - *Internet of Things* (gli oggetti diventano “intelligenti” grazie alla possibilità di poter comunicare con il mondo attraverso la Rete e di riutilizzare e rielaborare le informazioni gestite o prodotte da altri oggetti), la gestione di “*big data* (la raccolta di informazioni dettagliate su uno specifico individuo), il “*cloud computing*” (in riferimento alla sicurezza e stabilità delle infrastrutture che conservano le informazioni inviate e scambiate tra dispositivi *IoT* e tradizionali). Questa evoluzione dei processi produttivi sta conducendo l'Europa nel cuore di quella che è stata definita la “quarta rivoluzione industriale”.

La rivoluzione ha mosso i suoi primi passi nel 2010 ad Hannover, in Germania, quando la Cancelliera Angela Merkel ha lanciato *Ideas. Innovation. Prosperity. High Tech Strategy 2010 for Germany*, un piano decennale di sviluppo dell'industria basato sull'introduzione di nuove tecnologie nella produzione, per poi diffondersi principalmente negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Francia.

Perfino il *World Economic Forum di Davos* (WEF) ha dedicato l'edizione annuale del 2016 all'Industria 4.0, un'avanguardia che consente di produrre in modo sempre più flessibile ed efficiente, riducendo il *time to market*, il margine di errore ed il rischio di impresa, ottimizzando le risorse e realizzando prodotti più complessi in maggiore quantità. Si tratta di un modello in grado di rispondere meglio ed in tempi più rapidi alle esigenze del mercato e di offrire prodotti e servizi più personalizzati.

In Italia, l'Industria 4.0 non si presenta come un movimento omogeneo ma, piuttosto, come un arcipelago di realtà in fase di sperimentazione. A livello nazionale, si segnalano l'iniziativa “*Industry 4.0, la via italiana per la competitività del manifatturiero*”, ad oggi solo annunciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ed il “*Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente*” avviato su impulso del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) con la partecipazione di alcune Regioni che, allo scopo, hanno stipulato specifici accordi con il Ministero, con imprese e centri di ricerca interessati al tema. In particolare, i cluster e le filiere tecnologiche-produttive che si stanno sviluppando sui territori regionali, si prestano a fare da volano alla rivoluzione industriale 4.0 in quanto consentono alle eccellenze scientifiche ed imprenditoriali di

coesistere e svilupparsi, creando e consolidando nel tempo reti di collaborazione e cooperazione in ambiti strategici per la crescita economica.

In un panorama di tale spessore, sebbene ancora frammentato e in divenire, la Regione Campania vuol giocare un ruolo da protagonista, per intercettare questa avanguardia produttiva creando tutte le premesse normative e strumentali indispensabili alla sua ascesa. E vuole farlo proprio a partire dalla valorizzazione del settore manifatturiero, tradizionale punto di forza della produzione regionale.

La dimensione territoriale è, infatti, determinante per implementare il modello complesso della rivoluzione industriale 4.0 in cui si sviluppano e si intrecciano tematiche di ampia portata strategica come la *Smart Specialization*, la *Digital Transformation*, l'*IoT*, la *Data Analysis* e la *Sharing Economy*. Inoltre, l'approccio Industria 4.0 non rappresenta solo un fondamentale *driver* di innovazione di processo per il settore manifatturiero, ma anche uno strumento per la promozione di alcuni dei prodotti più competitivi della dimensione regionale campana.

Tra gli obiettivi della proposta normativa vi è, quindi, quello di promuovere la ricerca e l'innovazione e individuare nuovi paradigmi industriali che consentano l'evoluzione della manifattura campana verso le sfide della digitalizzazione, al fine di aumentare la competitività e la capacità di rispondere alle sollecitazioni di un mercato nazionale e internazionale in continuo movimento e che richiede una produzione di massa sempre più personalizzata.

In quest'ottica, risulta indispensabile fornire un'adeguata cornice legale entro cui ricondurre una nuova idea di manifattura e di impresa che via via emerge con la diffusione della fabbrica digitale, della economia della condivisione e di quei «sistemi intelligenti» tra di loro connessi per il tramite di reti di impresa, piattaforme *open access* di cooperazione, distretti industriali e della conoscenza, popolati da ricercatori, analisti, progettisti, creativi, programmatori e sviluppatori.

In coerenza con i fini previsti, il presente disegno di legge si articola in 4 titoli (principi generali, misure di semplificazione e riduzione della spesa, Manifattur@ Campania: Industria 4.0 e norme finali) e 23 articoli, come di seguito illustrati.

In particolare, l'articolo 1 esplicita le finalità dell'intervento normativo, declinando in termini pratici gli obiettivi di semplificazione amministrativa e normativa, di riduzione degli adempimenti burocratici e degli oneri a carico di cittadini, Pubblica Amministrazione ed imprese, di liberalizzazione delle attività economiche della Regione e, infine, di promozione del modello di Industria 4.0.

L'articolo 2 individua le definizioni dei termini utilizzati all'interno del disegno di legge, tra cui quelle di "Industria 4.0", "*IoT*" (*Internet of Things*), "Manifattura innovativa", "Lavoro artigiano digitale", "Fabbricazione digitale", "*FabLab*" (*Fabrication Laboratory*) e "*Cluster tecnologico regionale*".

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi per la semplificazione e la dematerializzazione dei processi produttivi della produzione manifatturiera.

L'articolo 4 disciplina le iniziative volte a ridurre gli oneri amministrativi relativamente ai procedimenti e alle azioni di competenza della Regione Campania.

L'articolo 5 reca misure di semplificazione per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale stabilendo che la Giunta regionale, attraverso specifici programmi pluriennali, effettui un attento monitoraggio degli oneri amministrativi, assicuri la più ampia semplificazione amministrativa e favorisca la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli relativamente ai luoghi e all'esercizio dell'attività di impresa.

L'articolo 6, anche in un'ottica di liberalizzazione delle attività economiche della Regione, reca semplificazioni in materia di vendite di fine stagione (i c.d. saldi di fine stagione) stabilendo che sia una delibera di Giunta a definire quando possono essere effettuate le vendite dei prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

L'articolo 7 reca, invece, semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee, definendo tali quelle iniziative che comportano l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al SUAP (lo Sportello Unico per le attività produttive istituito con la legge di Semplificazione del 2015) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", e dalle altre disposizioni vigenti.

L'articolo 8 reca semplificazioni in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali, riconoscendo la possibilità, per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani, di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela.

L'articolo 9 introduce disposizioni di liberalizzazione in materia di agenzie di viaggio e turismo, richiedendo, ai fini dell'apertura di una nuova agenzia, la mera presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e, per l'apertura di filiali di agenzie già legittimate ad operare, la mera comunicazione al Comune ove sono ubicati i locali in cui è svolta l'attività, nonché al Comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale. Inoltre, allo scopo di facilitare l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo, la disposizione prevede che, ai fini del rilascio del titolo professionale di direttore tecnico, il soggetto interessato provveda solo con la trasmissione alla struttura amministrativa competente delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, nonché con il superamento di un esame.

L'articolo 10 introduce disposizioni di liberalizzazione in materia di attività agrituristica, stabilendo che tale attività è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività o SCIA (la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti) invece che alla dichiarazione di inizio attività, in linea con le norme europee e nazionali che chiedono di ridurre gli oneri burocratici per avviare nuove attività (ed in particolare in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

L'articolo 11 prevede norme di liberalizzazione in materia di pesca e di ittiturismo, assimilando la relativa disciplina a quella delle attività di agriturismo in relazione all'utilizzo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 12 reca semplificazioni in materia di pagamenti dei tributi regionali, garantendo, in aggiunta alle forme tradizionali, la possibilità di pagare on line tutti i tributi, le imposte, le concessioni comunque denominate di competenza regionale, anche avvalendosi della piattaforma regionale di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.

L'articolo 13 reca semplificazioni in materia di trasporto pubblico locale, attraverso l'abolizione dell'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico, al fine di evitare inutili duplicazioni con l'albo provinciale.

L'articolo 14, in coerenza con la normativa statale, introduce misure di semplificazione in materia sanitaria volte a velocizzare il procedimento di nomina dei direttori generali delle ASL. Si prevede, infatti, che il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, nomini il

direttore generale direttamente tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei della regione Campania o di altre regioni. La norma è analoga a quanto disposto dalla regione Veneto nella l.r. n. 56 del 1994. L'intervento normativo, inoltre, prevede che la durata dei commissariamenti si protragga fino al completamento delle procedure di rinnovo delle nomine dei direttori generali e, in ogni caso, non oltre il periodo di nove mesi

L'articolo 15 stabilisce che la Giunta regionale adotti opportune linee guida (*Linee Guida dell'Industria 4.0*) al fine di avviare iniziative che consentano di introdurre sul territorio campano il modello Industria 4.0, garantendo quindi al contempo l'attrazione di nuovi investimenti, i processi di reindustrializzazione, la valorizzazione della competitività d'impresa e l'innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane regionali.

L'articolo 16 individua specifiche azioni finalizzate a rilanciare gli investimenti industriali campani, in particolare quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, soprattutto in relazione alle attività e alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0.

L'articolo 17 pone in capo alla Regione l'onere di promuovere iniziative di formazione, valorizzazione, disseminazione e diffusione delle conoscenze in tema di manifattura innovativa e di lavoro artigiano digitale.

L'articolo 18 disciplina le *Officine della Manifattura Innovativa (OMI)* stabilendo che la Giunta regionale, anche attraverso specifici accordi con i comuni e gli enti del sistema regionale, promuova e sostenga la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, laboratori di fabbricazione digitale (FabLab), nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate e dai processi di trasformazione urbana.

L'articolo 19 prevede che la Regione Campania possa dotarsi di una "*Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente*", ovvero di un portale dedicato, accessibile a chiunque dal sito della Regione, che consente di divulgare la produzione industriale innovativa e il lavoro artigiano digitale della Regione, sia in ambito nazionale che internazionale, attraverso la pubblicazione di informazioni e di progetti e lo scambio di migliori pratiche.

L'articolo 20 introduce i "*Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale*", piattaforme di esposizione e promozione online delle produzioni della manifattura innovativa e dell'artigianato campano, da realizzare in un'apposita sezione della "*Piattaforma tecnologica fabbrica Intelligente*".

L'articolo 21, in tema di "Innovazione Aperta" (c.d. "*Open Innovation*"), è volto a promuovere strategie che consentano di utilizzare idee, soluzioni e tecnologie sviluppate da attori esterni quali utenti, università, centri di ricerca, PMI, nuove imprese e *startup* innovative, in grado di generare nuove possibilità di investimento, riduzione dei costi e diminuzione del *time to market* delle imprese della manifattura innovativa.

L'articolo 22 è finalizzato a favorire lo sviluppo e il consolidamento delle *Industrie Culturali e Creative (ICC)* che operano in determinati macro-settori di intervento (patrimonio storico e produzione artistica; produzione di contenuti culturali, informazione e comunicazione; cultura materiale; dieta mediterranea e *Made in Italy*; turismo culturale; comunicazione digitale) prevedendo che la Giunta regionale si impegni ad attuare azioni di sostegno allo start up di nuove imprese creative e innovative, progetti di ricerca e di sviluppo, progetti di innovazione e diversificazione produttiva, formazione, internazionalizzazione e sviluppo di reti.

L'articolo 23 disciplina le sanzioni da irrogare in caso di mancata iscrizione da parte delle imprese artigiane nel registro previsto dalla legge regionale n. 11 del 2015.

L'articolo 24 individua le norme di copertura volte a finanziare gli interventi ivi previsti.

